

L.R. 10/2020, articolo 19. Linee guida per la rimodulazione della spesa ammessa dei contributi concessi o per la rimodulazione della spesa massima ammissibile dei contributi assegnati ai sensi del “Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), ai sensi dell’articolo 6, comma 15 della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021). Anno 2019”, approvato con D.G.R. n. 1389/2019.

Capo I - Finalità e risorse	1
Art. 1 finalità.....	1
Art. 2 definizioni.....	2
Art. 3 Struttura competente	2
Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità	2
Art. 4 Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità	2
Capo III - Interventi rimodulabili	2
Art. 5 interventi ammissibili.....	2
Art. 6 spese ammissibili, non ammissibili, spesa ammessa	3
Art. 7 ammontare dei contributi	3
Art. 8 interventi di carattere eccezionale funzionali alla fruibilità dell’impianto sportivo.....	3
Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda	3
Art. 9 domanda di rimodulazione e relativa documentazione.....	3
Art. 10 presentazione della domanda	4
Art. 11 cause di inammissibilità della domanda.....	4
Art. 12 comunicazione di avvio del procedimento.....	4
Capo V - Istruttoria, rimodulazione e conferma del contributo.....	5
Art. 13 istruttoria delle domande.....	5
Art. 14 concertazione istruttoria.....	5
Art. 15 rimodulazione	5
Art. 16 concessione dei contributi	5
Art. 17 conferma dei contributi	5
Art. 18 erogazione	5
Capo VI - Realizzazione degli interventi	6
Art. 19 avvio degli interventi e tempi di realizzazione	6
Capo VII - Rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo.....	6
Art. 20 presentazione della rendicontazione.....	6
Capo VIII – Revoche	6
Art. 21 revoca dei provvedimenti di cui agli articoli 16 e 17.....	6
Capo IX - Disposizioni finali	6
Art. 22 coordinamento e rinvio	6
ALLEGATO 1	7

Capo I - Finalità e risorse

Art. 1 finalità

1. In ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in applicazione dell’articolo 19 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10, con le Linee guida presenti sono dettate le modalità di rimodulazione della spesa ammessa in relazione ai contributi concessi o assegnati dal Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1389, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 6, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero),

di seguito denominata Legge e nei limiti di cui all'articolo 6, comma 15, della Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021).

Art. 2 definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle Linee guida si intende:
 - a) rimodulazione: attività di riduzione dell'impegno finanziario di un beneficiario o di un assegnatario di un contributo di cui all'articolo 1 al termine della quale il contributo concesso o il contributo massimo concedibile non è più calcolato in misura percentuale in relazione alla spesa ammessa (esempio: ante rimodulazione, contributo di 70.000 euro sulla spesa ammessa di 100.000 euro – post rimodulazione, contributo di 70.000 euro sulla spesa ammessa di 70.000 euro);
 - b) domanda originaria: la domanda di contributo presentata entro le ore 23.59.59 del giorno 22 settembre 2019 ai sensi dell'articolo 9 del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1389;
 - c) intervento originario: intervento consistente nell'insieme coordinato di lavori, anche di diversa tipologia, nonché di forniture di prodotti e prestazione di servizi oggetto della domanda di contributo originaria;
 - d) contributo concesso: importo indicato nel decreto di concessione emesso dall'amministrazione regionale e pari al credito che il beneficiario vanta nei confronti dell'amministrazione regionale stessa;
 - e) contributo massimo concedibile: importo indicato nella colonna intitolata "importo del contributo assegnabile" della Graduatoria di cui all'articolo 16 del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1389;
 - f) provvedimento di rimodulazione: provvedimento dell'amministrazione regionale con il quale è confermato l'importo del contributo concesso o è concesso un contributo in relazione alla quantificazione di una nuova spesa ammessa in relazione ad un nuovo intervento riguardante l'impiantistica sportiva.

Art. 3 Struttura competente

1. La struttura regionale competente all'istruttoria delle domande di rimodulazione e all'emissione del provvedimento di rimodulazione è il Servizio sport, di seguito denominato Servizio.

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 4 Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Bando i seguenti soggetti:
 - a) le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro cui sia stato concesso un contributo in applicazione del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1389;
 - b) le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro, cui sia stato assegnato un contributo in applicazione del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1389 e per il quale sia in corso il procedimento di concessione alla data di presentazione della domanda di rimodulazione.

Capo III - Interventi rimodulabili

Art. 5 interventi ammissibili

1. Possono essere approvati con il provvedimento di rimodulazione gli interventi sull'impianto sportivo oggetto della domanda originaria, aventi i seguenti requisiti:
 - a) essere finalizzati alla straordinaria manutenzione, alla riconversione o al recupero di spazi dismessi;
 - b) essere destinati agli spazi per attività sportive qualora all'intervento previsto nella domanda originaria sia stato attribuito il relativo punteggio;
 - c) essere destinati agli spazi per il pubblico qualora all'intervento previsto nella domanda originaria sia stato attribuito il relativo punteggio;

- d) essere destinati ai servizi di supporto e impianti tecnici qualora all'intervento previsto nella domanda originaria sia stato attribuito il relativo punteggio;
 - e) essere finalizzati all'omologazione dell'impianto qualora all'intervento previsto nella domanda originaria sia stato attribuito il relativo punteggio;
 - f) essere punteggiabili complessivamente quanto l'intervento oggetto della domanda originaria con l'eccezione del punteggio relativo all'entità del cofinanziamento pari o superiore al 40% del costo totale dell'intervento originario.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono consistere sia in nuovi interventi rispetto agli interventi originari, sia in interventi che prevedano solo alcune lavorazioni rispetto a quelle comprese negli interventi originari, sia in interventi che riducano le spese inizialmente previste negli interventi originari.
 3. A fini dei commi 1 e 2 e in funzione della fase concertativa di cui all'articolo 14, il Servizio inoltra ai Beneficiari uno schema riepilogativo sul modello di cui all'Allegato 1.

Art. 6 spese ammissibili, non ammissibili, spesa ammessa

1. Sono ammissibili le spese riportate nella relazione esplicativa e nel quadro economico di cui alla domanda di rimodulazione, imputabili e pertinenti alla realizzazione dell'intervento e consistenti, in via generale, in spese per lavori, spese tecniche nonché oneri per l'IVA qualora rappresenti un costo per il beneficiario, secondo la disciplina di dettaglio di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002.
2. Non sono ammissibili le spese consistenti in oneri per espropri o acquisizioni di aree e immobili.
3. La somma delle spese ritenute ammissibili determina la spesa ammessa ed è fissata nel provvedimento di rimodulazione.

Art. 7 ammontare dei contributi

1. I contributi concessi sono confermati entro il limite della spesa ammessa di cui all'articolo 6 o sono parimenti rideterminati qualora la spesa ammessa risulti inferiore all'importo del contributo concesso.
2. I contributi assegnati sono concessi entro il limite della spesa ammessa di cui all'articolo 6 o sono parimenti rideterminati qualora la spesa ammessa risulti inferiore all'importo del contributo massimo concedibile.
3. I contributi di cui ai commi precedenti non possono essere superiori alla differenza tra spesa rendicontata e ulteriori sovvenzioni pubbliche o private destinate all'intervento oggetto del provvedimento di rimodulazione.

Art. 8 interventi di carattere eccezionale funzionali alla fruibilità dell'impianto sportivo

1. In deroga all'articolo 5 e in applicazione dell'articolo 19, comma 3, della legge regionale 10/2020, sono considerati ammissibili gli interventi cui non sia possibile attribuire i medesimi punteggi originariamente attribuiti purché gli interventi stessi siano funzionali alla fruibilità dell'impianto sportivo;
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i soggetti di cui all'articolo 4 devono partecipare alla concertazione istruttoria di cui all'articolo 14.
3. La Giunta regionale, con provvedimenti da adottare entro 60 giorni dalla domanda di rimodulazione, in esito alla concertazione istruttoria di cui all'articolo 14, individua gli interventi ammissibili a rimodulazione ai sensi del comma 1.

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 9 domanda di rimodulazione e relativa documentazione

1. La domanda di rimodulazione è redatta su modello approvato con decreto del Direttore del Servizio, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4** possono presentare una sola domanda di rimodulazione. Nel caso in cui un soggetto presenti più domande, le stesse sono considerate inammissibili e vengono archiviate.

3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
 - a) breve relazione esplicativa dell'intervento proposto;
 - b) quadro economico dell'intervento;
 - c) dichiarazione del legale rappresentante indicante i termini presunti di inizio e fine lavori;
 - d) attestazione di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
4. Deve altresì essere allegata alla domanda, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto preposto alla sottoscrizione e presentazione della domanda, redatta secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport.

Art. 10 presentazione della domanda

1. La domanda è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio sport ed è sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del richiedente. Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà avere ad oggetto l'indicazione "LR 10/2020 art. 19 – Rimodulazione impianti sportivi".
2. La domanda può essere inoltrata dalla casella di posta elettronica certificata del legale rappresentante o di altro soggetto, purché debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del richiedente.
3. La domanda può essere presentata dalla data di pubblicazione di cui al comma 1 ed **entro le ore 23.59.59 del giorno 3 agosto 2020**. La domanda **deve inoltre pervenire all'Amministrazione regionale entro e non oltre le ore 18.00.00 del giorno 4 agosto 2020**.
4. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di invio di cui **al comma 3**, faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risultino rispettati i termini perentori di cui **al comma 3**.
6. La firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'art. 2, comma 1, lettera i)**.

Art. 11 cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti **dall'articolo 4**;
 - b) relative a interventi privi di uno o più dei requisiti di cui **all'articolo 5, comma 1**, fatta salva l'applicazione dell'articolo 8;
 - c) prive di firma e, in caso di firma autografa, prive della fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o della persona munita di procura del soggetto proponente; in caso di firma digitale, se la firma è basata su un certificato scaduto;
 - d) presentate in forma diversa da quella prevista **dall'articolo 9, comma 1**;
 - e) prive della fotocopia del documento di identità in corso di validità, nel caso di sottoscrizione autografa della domanda;
 - f) presentate con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC);
 - g) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui **all'articolo 13, comma 2**, la documentazione richiesta dal Servizio a fini istruttori;

Art. 12 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

Capo V - Istruttoria, rimodulazione e conferma del contributo

Art. 13 istruttoria delle domande

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande medesime, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e oggettivi degli interventi presentati, nonché l'ammissibilità delle spese.
2. Il Servizio, qualora ne ravvisi la necessità, può ricorrere alla consulenza del Comitato regionale per il Friuli Venezia Giulia del CONI, che potrà avvenire anche in modalità telematica nel rispetto della salvaguardia della riservatezza delle comunicazioni.
3. Ove la domanda risulti irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato fissando un termine perentorio per fornire le integrazioni richieste, decorso inutilmente il quale ovvero in presenza di integrazioni irregolari o incomplete, la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

Art. 14 concertazione istruttoria

1. Al fine di facilitare il procedimento di rimodulazione, a far data dal 18 giugno 2020 e sino a 5 giorni antecedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda di rimodulazione, nel rispetto delle prescrizioni connesse allo stato di emergenza epidemiologica in corso, il Servizio invita i beneficiari e gli assegnatari a incontri volti a valutare preventivamente sia i programmi di rimodulazione, sia le condizioni di ammissibilità dei nuovi interventi.

Art. 15 rimodulazione

1. A seguito del parere positivo sull'istruttoria attivata dalla domanda di rimodulazione, la spesa ammessa indicata nel decreto di concessione è rimodulata in diminuzione.
2. A seguito del parere positivo sull'istruttoria attivata dalla domanda di rimodulazione, la spesa totale ammessa indicata nella Graduatoria di cui all'articolo 16 del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1389, è rimodulata in diminuzione.

Art. 16 concessione dei contributi

1. I contributi assegnati e per il quale sia in corso il procedimento di concessione alla data di presentazione della domanda di rimodulazione sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 30 giorni dalla data di invio della domanda di rimodulazione, ovvero entro 30 giorni dalla deliberazione di cui all'articolo 8, comma 3.
2. Con il decreto di concessione è fissato il totale della spesa ammessa.

Art. 17 conferma dei contributi

1. I contributi già concessi alla data della domanda di rimodulazione sono confermati con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 30 giorni dalla data di invio della domanda di rimodulazione, ovvero entro 30 giorni dalla deliberazione di cui all'articolo 8, comma 3.
2. Con il decreto di conferma è fissato il totale della spesa ammessa.

Art. 18 erogazione

1. È data facoltà ai soggetti di cui all'articolo 4 di chiedere l'erogazione dei contributi concessi alternativamente ai sensi dell'articolo 18 del bando, o ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 5/2020. La trasmissione della dichiarazione di avvenuto inizio lavori priva della richiesta di erogazione del 90% del contributo concesso equivale a scelta dell'opzione.

Capo VI - Realizzazione degli interventi

Art. 19 avvio degli interventi e tempi di realizzazione

1. I lavori devono essere iniziati entro il termine di 12 mesi dalla data di ricezione, da parte del beneficiario, del decreto di conferma o del decreto di concessione del contributo e devono concludersi entro 24 mesi dalla data medesima.
2. I termini di cui **al comma 1**, possono essere prorogati su istanza adeguatamente motivata del beneficiario e presentata prima della scadenza del termine medesimo.
3. Il termine per la conclusione dei lavori non può essere fissato o prorogato oltre i 6 mesi antecedenti il termine perentorio di rendicontazione del contributo, di cui **all'articolo 20, comma 1**.

Capo VII - Rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo

Art. 20 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di impiantistica sportiva ed è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine di 12 mesi dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori, e comunque, entro il termine perentorio di 48 mesi dalla data del provvedimento di cui agli articoli 16 e 17. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.
2. Il beneficiario rendiconta nel limite dell'ammontare dell'importo del contributo concesso in coerenza con gli interventi previsti nella domanda di rimodulazione e successivamente approvati con i provvedimenti di cui agli articoli 16 e 17.

Capo VIII – Revoche

Art. 21 revoca dei provvedimenti di cui agli articoli 16 e 17

1. Il decreto di concessione o di conferma del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) accertamento in sede di rendicontazione del verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - 1) lavori realizzati sostanzialmente diversi da quelli oggetto dell'intervento di rimodulazione;
 - 2) spesa ammessa a rendiconto inferiore del 50% della spesa di cui all'articolo 6 comma 3;
 - c) mancata trasmissione di documentazione ovvero mancato esercizio di una facoltà o azione nel termine perentorio stabilito;
 - d) mancata emissione del decreto di approvazione del rendiconto entro 12 mesi dalla data di presentazione della relativa documentazione, per causa imputabile al beneficiario;
 - e) accertamento, in ogni tempo, del mancato mantenimento del vincolo di destinazione;
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Capo IX - Disposizioni finali

Art. 22 coordinamento e rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalle disposizioni delle Linee guida, trovano applicazione gli articoli 2, 4, 10, comma 7, 18, 20, 22, 23, comma 1, lettera a), 24, comma 1, a eccezione delle lettere a), e), h), 25, 26, 28.
2. In applicazione dell'articolo 20 della legge regionale 10/2020, per i procedimenti derivanti dalle presenti Linee guida la durata del vincolo di destinazione è di 4 anni.
3. Per quanto non previsto dalle disposizioni delle Linee guida e dal comma 1, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002.

SITUAZIONE DI FATTO ANTE RIMODULAZIONE E PROPOSTA DI RIMODULAZIONE		
Descrizione dell'intervento ammesso a contributo		
a1. Previsione di lavori su spazi per attività sportive:	a1. Punteggio attribuito e breve descrizione delle lavorazioni (compilazione a carico dell'ufficio regionale)	Nuova proposta del Beneficiario/Assegnatario (compilazione a carico del Beneficiario/assegnatario)
Lavori di straordinaria manutenzione per adeguamento funzionale (riconversione e recupero)		
Lavori di straordinaria manutenzione diversi dall'adeguamento funzionale		
a2. Previsione di lavori su spazi per il pubblico		
a3. Previsione di lavori su servizi di supporto e impianti tecnici		
a4 Omologazione		

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE